

Interlocazione con gli uffici del pubblico ministero presso i Tribunali o presso le Corti di Appello in ordine ai progetti tabellari predisposti dai Capi degli uffici giudicanti.

(Risposta a quesito del 13 luglio 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 luglio 2011, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota prevenuta in data 7 aprile 2011 con cui il Procuratore generale presso la Corte di appello di ... rappresenta l'opportunità di prevedere nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2012-2014 una interlocazione degli uffici del Pubblico ministero presso i Tribunali o Presso le Corti di appello in ordine ai progetti tabellari predisposti dai capi degli uffici giudicanti.

Evidenziato che nella citata nota si sottolinea come ai sensi dell'art. 73 O.G. "il Pubblico ministero veglia ... alla pronta e regolare amministrazione della giustizia" e che l'interlocazione con gli uffici del Pubblico ministero sarebbe di fondamentale importanza quanto meno relativamente alla formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi.

Ritenuto che l'interlocazione richiesta già è prevista nel D.Lvo 27 gennaio 2006 n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150). L'art. 9 del citato decreto prevede infatti che dei Consigli giudiziari istituiti presso le singole Corti di appello facciano parte i Procuratori generali presso le medesime Corti quali membri di diritto ed una quota di magistrati eletti addetti a funzioni requirenti in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e l'art. 15, 1° co. lett. a) del medesimo decreto dispone che tra le competenze dei Consigli giudiziari vi sia quella della formulazione del parere sulle tabelle degli uffici giudicanti di cui all'articolo 7 bis del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12.

Ritenuto inoltre che l'interlocazione con il Procuratore della Repubblica per la formazione del calendario e del ruolo delle udienze è già prevista nella circolare sulla formazione delle tabelle per gli uffici giudiziari attualmente in vigore, che al par. 62 concernente "calendario e ruolo delle udienze" prevede: "62.3. - *Nel settore penale, oltre ai giorni delle udienze tenute dal giudice monocratico rispetto a quelle tenute dal Collegio, devono essere indicati, con riguardo all'art.132 disp. att. c.p.p., i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte di appello e del Presidente del Tribunale. I suddetti criteri sono finalizzati soprattutto a garantire le esigenze di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica sia nella fase del dibattimento che nella fase dell'udienza preliminare o della trattazione del rito abbreviato. Alla individuazione dei suddetti criteri si deve pervenire dopo aver sentito il Procuratore della Repubblica, il Dirigente dell'Ufficio G.I.P., il Dirigente della cancelleria ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati.* 62.4. - *Nella fissazione delle udienze penali dinanzi al giudice del dibattimento, al G.I.P. e al G.U.P., deve essere assicurata la tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado ed, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata. Deve essere, altresì, perseguito l'obiettivo di concentrare in udienze distinte i procedimenti previsti dall'art.550 c.p.p., anche al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse della Procura nel rispetto della norma fissata dall'art.72, ultimo comma, O.G. A tali fini il Presidente è tenuto ad operare l'opportuno raccordo con il Procuratore della Repubblica, garantendo in ogni caso la ragionevole durata del processo*".

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini:

l'interlocazione con l'ufficio del Pubblico ministero nella fase della formazione della proposta tabellare per gli uffici giudicanti è già prevista dalla normativa primaria all'art. 9 del D.Lvo n. 15

del 2006 e dalla normativa secondaria consiliare al par. 62 della circolare P-21241 dell'1 agosto 2008 attualmente in vigore. "